

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003, N. 47/R "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2002, N. 32 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO)"

(Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R)

- **Richiesta di riconoscimento di equipollenza dei titoli rilasciati da altre regioni nell'ambito della formazione professionale:** il soggetto interessato al riconoscimento da parte della Regione Toscana di titoli rilasciati da altre regioni deve presentare specifica domanda allegando tutta la documentazione necessaria per la verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici previsti dai profili professionali del repertorio regionale (Titolo VIII, capo I sezione II art. 66 duodecies 1, comma 1,2).

- **Accreditamento speciale:** l'art. 70 introduce una forma di accreditamento speciale - le cui modalità saranno definite con deliberazione della giunta regionale - per gli organismi formativi che operano nei seguenti ambiti:

- a) formazione in ambito di artigianato artistico e tradizionale erogata dalle botteghe scuola;
- b) formazione erogata da grandi imprese (secondo la definizione contenuta nel regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014) ai propri dipendenti qualora l'accREDITamento sia obbligatoriamente previsto da norme o accordi nazionali;
- c) attività di formazione e orientamento erogata dalle università e dalle istituzioni scolastiche e dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, non rivolte ai propri studenti.

Inoltre all'art. 70 bis è previsto l'accREDITamento dei servizi di descrizione, validazione delle competenze, di cui all'articolo 66 quinquies di cui requisiti e modalità tecniche verranno definiti con deliberazione di Giunta.

(Titolo VIII, capo II, art. 70, art. 70 bis)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE. MODIFICHE ALLA L.R. 104/1995 , L.R. 65/1997, L.R. 78/1998 , L.R. 10/2010 E L.R. 65/2014

(Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35)

- **Obbligo di comunicazione al comune di ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale:** ultimati i lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale, il titolare ne dà comunicazione al comune ai fine del rilascio della dichiarazione di ultimazione lavori (art. 24 comma 1).
- **Relazione semestrale sullo svolgimento dei lavori di ricerca e sui risultati ottenuti:** il ricercatore trasmette al comune ogni 6 mesi una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti (art. 30 comma 2).

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 OTTOBRE 2008, N. 54/R (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2008, N. 9 "NORME IN MATERIA DI TUTELA E DIFESA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI")

(Regolamento 23 dicembre 2014, n. 83/R)

- **Obbligo di affissione di targhe informative:** gli sportelli delle associazioni di consumatori devono essere dotati: a) di una targa su cui sia indicato l'orario di apertura al pubblico affissa fuori dalla stanza in cui sono ubicati b) di una targa o di un'indicazione sul campanello che indichi la presenza dello sportello all'esterno della struttura in cui hanno sede (Capo II, art. 11 ter comma 2).
- **Obbligo di comunicazione di eventuali interruzioni dell'attività degli sportelli al competente ufficio regionale:** le associazioni devono comunicare al competente ufficio della Regione Toscana eventuali interruzioni anche se temporanee (Capo II, art. 11 ter comma 3).

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 BIS, COMMA 4, LETTERE A), B), C), D), E) ED H) DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998, N. 91 (NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO). DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA PRELEVATA AD USO DIVERSO DAL POTABILE

(Regolamento 21 aprile 2015, n. 50/R)

- **Concessione per l'emungimento di acque sotterranee per abbassamento del livello piezometrico:** l'obbligo riguarda il prelievo di acqua sotterranea funzionale all'abbassamento dei livelli di falda per la realizzazione di locali e manufatti interrati. Viene introdotto il procedimento concessorio - con le relative prescrizioni inerenti il risparmio idrico - nei casi in cui vengano superati determinati quantitativi di acqua prelevata e determinate durate di esercizio (Capo III, art.12 comma 2, comma 3, comma 4).
- **Autorizzazione all'estrazione di acque sotterranee per uso domestico** (Capo V, art.21 comma 1, comma 2 e comma 6).
- **Obbligo di comunicazione di avvenuta esecuzione delle opere autorizzate per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico:** il titolare dell'autorizzazione al prelievo di acque sotterranee ad uso domestico è tenuto a comunicare all'ente concedente - entro i 30 giorni successivi alla conclusione dei lavori - l'avvenuta esecuzione delle opere in conformità al progetto e alle prescrizioni, allegando schema stratigrafico e di completamento del pozzo redatto da tecnico abilitato (Capo V, art.21 comma 4).

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003, N. 48/R (REGOLAMENTO FORESTALE DELLA TOSCANA)

(Regolamento 5 maggio 2015, n. 53/R)

- **Tesserino di identificazione:** nell'effettuazione di tutti i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e nei relativi esboschi le imprese boschive devono garantire la riconoscibilità del personale tramite apposito tesserino di identificazione.

La domanda per il rilascio del tesserino identificativo, è presentata dal legale rappresentante all'ente competente ove ha sede legale l'impresa e deve attestare, ai sensi del d.p.r. 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al registro delle imprese della CCIAA;
- b) regolarità contributiva;
- c) assolvimento degli obblighi, anche formativi, in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Alla domanda va allegato l'elenco del personale per il quale viene richiesto il rilascio del tesserino identificativo.

(Titolo II, Capo I, art. 8 ter comma 2, comma 3, comma 4)

- **Obbligo di comunicazione di cessazione rapporto di lavoro del dipendente munito di tesserino e riconsegna dello stesso:** la cessazione del rapporto di lavoro di dipendente munito di tesserino di identificazione deve essere comunicata all'ente competente entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione. Inoltre, l'impresa è tenuta a riconsegnare il tesserino (Titolo II, Capo I, art. 8 ter comma 6).

- **Elenco delle ditte boschive:**

L'iscrizione all'elenco delle ditte boschive ex art. 38bis l.r. 36/2000 è obbligatoria per effettuare gli interventi di cui all'art. 47 comma 6 ter della l.r. 39/2000.

La domanda di iscrizione - che è presentata dal legale rappresentante all'ente competente ove ha sede legale l'impresa - attesta, ai sensi del d.p.r. 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al registro delle imprese della CCIAA
- b) regolarità contributiva;
- c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
- d) essere titolare o avere alle proprie dipendenze personale in possesso di tesserino identificativo.

Alla domanda è allegato l'elenco del personale e sono indicate le seguenti informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 8 bis (tagli boschivi effettuati, macchine, attrezzature, etc).

(Titolo II, Capo I, art.8 bis comma 1, comma 2)

- **Dichiarazione sul mantenimento dei requisiti di ditta boschiva**

Entro il 31 dicembre di ogni anno l'impresa iscritta all'elenco trasmette all'ente competente una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti d'iscrizione ed eventualmente un aggiornamento delle informazioni facoltative (Titolo II, Capo I, art. 8 bis comma 4).

- **Nuove fattispecie di autorizzazione al taglio**

Introduzione di obbligo di presentazione di istanza di autorizzazione per i seguenti tagli:

- tagli per la valorizzazione di singole piante arboree in caso di prelievi superiori a quelli previsti per i tagli nei boschi cedui o nelle fustaie;
- diradamenti e sfolli nei boschi cedui o delle fustaie mediante cercinatura, cassage o torsione del fusto ai fini di tutela dell'incolumità pubblica, da rischio di incendio boschivo o per motivi fitosanitari.

Nel primo caso la domanda di autorizzazione può essere corredata, su richiesta dell'ente competente, da un eventuale piano di coltura e/o deposito cauzionale.

(Titolo II, Capo II, Sezione I art. 10 comma 7 bis, art.12bis, Titolo II, Capo II, Sezione II art.27 comma 2 bis, Titolo II, Capo II, Sezione III art. 30 comma 2 lett.c bis)

- Nuove fattispecie di autorizzazione al taglio per silenzio assenso

E' introdotta la facoltà di acquisire l'autorizzazione per silenzio-assenso, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio per i seguenti interventi di taglio:

- tagli per la valorizzazione di singole piante arboree in caso di prelievi superiori a quelli previsti per i tagli nei boschi cedui o nelle fustaie;
- diradamenti e sfolli nei boschi cedui o delle fustale mediante cercinatura, cassage o torsione del fusto ai fini di tutela dell'incolumità pubblica, da rischio di incendio boschivo o per motivi fitosanitari.

(Titolo II, Capo II, Sezione I Art 12 bis, Sezione II Art.27 comma 2 bis e comma 3, Sezione III art. 30 comma 3)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 BIS, COMMA 4, LETTERE E) ED F) DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998, N. 91 (NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO).

DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI CONCERNENTI LA MISURAZIONE DELLE PORTATE E DEI VOLUMI DEI PRELIEVI E DELLE RESTITUZIONI DI ACQUA PUBBLICA. DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI E DELLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI RISULTATI DELLE MISURAZIONI

(Regolamento 21 aprile 2015, n. 51/R)

- Obbligo di installazione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica:

Ai sensi dell'art. 3 **sono obbligati** all'installazione sono obbligati all'installazione di idonei dispositivi per la misurazione i soggetti che effettuano:

- a) prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali e sotterranei in regime di concessione, anche preferenziale, ivi compresi i prelievi realizzati in pendenza del procedimento di rilascio o regolarizzazione del titolo abilitativo, se autorizzati;
- b) prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali in regime di licenza di attingimento;
- c) prelievi per uso domestico, liberi o in regime di autorizzazione, dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticità;
- d) restituzioni afferenti ai prelievi che beneficiano di una riduzione del canone in caso di restituzione;
- e) restituzioni di portata pari o superiore a 15 litri per secondo.

Sono esclusi dall'obbligo:

- i prelievi effettuati da un unico utente - anche attraverso più opere di captazione - che non superino il limite di 15.000 mc annui complessivi all'interno del medesimo corpo idrico fatta eccezione per i prelievi da corpi idrici in situazione di criticità;
- le restituzioni di portata pari o superiore a 15 litri afferenti a prelievi in regime di concessione ad uso idroelettrico ed ittiogenico, purché tutta la portata prelevata dalla medesima opera di presa sia restituita in un unico corpo idrico ricettore.

Ai sensi degli artt. 5 e 6, l'obbligo di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di cui all'art. 3, sussiste:

- **per i nuovi prelievi e le nuove restituzioni;**
- **per i prelievi o le restituzioni già esistenti** per i quali è previsto un tempo di adeguamento pari a **cinque anni** a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento.

Ai sensi dell'art. 7, i soggetti obbligati **sono tenuti a mantenere in efficienza** la strumentazione installata e a rendere i misuratori accessibili al controllo da parte dell'autorità concedente.

(Capo II, art. 3 comma 1 e comma 2, art. 4 comma 1, art. 5, comma 1, art. 6, art. 7 comma 1 lett. a), lett. b) - Allegato A

- Obbligo di comunicazione delle caratteristiche e della localizzazione del dispositivo di misurazione da parte dei titolari dei prelievi e delle restituzioni esistenti ai fini del rilascio del nulla osta all'installazione: per ottenere il nulla osta all'installazione del dispositivo di misurazione, i titolari dei prelievi e delle restituzioni già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento devono comunicare all'autorità concedente le caratteristiche e l'ubicazione del dispositivo di misurazione nei 60 giorni antecedenti l'inizio dei lavori per l'installazione dello stesso. Entro i successivi 30 giorni l'ente concedente rilascia il nulla osta all'installazione dettando le eventuali prescrizioni, previa verifica dell'idoneità della strumentazione (Capo II, Art. 5 comma 2).

- Obbligo di comunicazione annuale dei dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni: i soggetti obbligati devono comunicare all'ente concedente i dati risultanti dalle misurazioni, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le relative misurazioni. E' fatto salvo il caso in cui l'ente concedente abbia predisposto sistemi di telecontrollo per l'acquisizione in continuo e in tempo reale dei dati.

La comunicazione deve contenere l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento. Le modalità e il grado di dettaglio della comunicazione sono stabilite dall'autorità concedente nel disciplinare di concessione o nella licenza di attingimento. In presenza di un sistema di telecontrollo, l'ente concedente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.

Il soggetto obbligato può utilizzare procedure di comunicazione, anche informatizzate, finalizzate alla rilevazione di altre e diverse informazioni cui è già tenuto in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.

L'ente concedente può prescrivere obblighi di comunicazione infrannuale, stabilendone le modalità.

(Capo II, art. 4 comma 2 lett. d)), art. 6 commi 2 e 3, Capo III, art. 8).

- **Obbligo di comunicazione annuale della stima dei quantitativi prelevati e restituiti da parte dei soggetti titolari di prelievi o restituzioni esclusi dall'obbligo di installazione del misuratore (art. 3 commi 3, 4):** ai sensi dell'art. 3 commi 3, 4, i soggetti titolari dei prelievi e delle restituzioni esclusi dall'obbligo di installazione del misuratore ex art. 3 sono tenuti a comunicare annualmente all'ente competente la stima dei quantitativi prelevati e restituiti (Capo III, art. 8 comma 2).

- **Verifica della taratura della strumentazione installata con cadenza quinquennale:** i soggetti obbligati sono tenuti a verificare la taratura dei dispositivi di misura con cadenza quinquennale (Art. 7, comma 1 lett. a)).

- **Obbligo di comunicazione all'ente competente di eventuali interruzioni nella registrazione dei dati:** i soggetti obbligati devono comunicare tempestivamente all'ente concedente qualsiasi interruzione nella registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione (Capo II, art. 7, comma 1 lett. c)).

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2014,
N. 27 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DEMANIO COLLETTIVO
CIVICO E DIRITTI DI USO CIVICO)**

(Regolamento 21 aprile 2015, n. 52/R)

- **Obbligo di trasmissione dello Statuto dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC):** il presidente del comitato di amministrazione dell'ASBUC è tenuto a trasmettere lo statuto adottato dall'assemblea degli utenti alla Regione per l'approvazione. La DGR che approva lo Statuto costituisce titolo per l'iscrizione d'ufficio dell'ente gestore nel registro delle persone giuridiche private (Capo III, Sezione I, art. 11 comma 2 e comma 3).
- **Obbligo di invio regolamento per la gestione degli usi civici:** il presidente del comitato di amministrazione dell'ASBUC invia il regolamento per la gestione degli usi civici adottato dall'assemblea degli utenti alla Giunta regionale per l'approvazione (Capo III, Sezione II, art. 15 comma 3).
- **Obbligo di invio piano di valorizzazione del demanio collettivo civico:** il presidente del comitato di amministrazione dell'ASBUC ogni 5 anni è tenuto a inviare il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico adottato dall'assemblea degli utenti alla Regione per l'approvazione.
Il Piano ha validità quinquennale e può essere aggiornato una volta l'anno.
Anche in caso di modifica o integrazione annuale occorre procedere all'invio alla Regione del piano modificato/integrato (Capo III, Sezione II, art. 16 comma 4).
- **Liquidazione diritti di uso civico su istanza del soggetto gestore - Obbligo di invio progetto di liquidazione:** il comitato di amministrazione è tenuto a inviare alla Regione e ai proprietari dei fondi gravati il progetto di liquidazione approvato dall'assemblea degli utenti. I contenuti del progetto sono disciplinati dall'art. 18 comma 1 (Capo IV, Sezione I, art. 18, commi 1-4).
- **Liquidazione diritti di uso civico su istanza del proprietario del fondo gravato - Eventuale istanza di liquidazione dei diritti di uso civico:** il proprietario del fondo gravato da diritti d'uso civico può richiedere alla Regione la liquidazione dei diritti tenendo conto di quanto previsto nel progetto di liquidazione dell'ente gestore e allegando all'istanza una relazione tecnica i cui contenuti sono elencati all'art. 19 comma 1.
In assenza del progetto di liquidazione dell'ente gestore, il proprietario allega all'istanza una relazione tecnica i cui contenuti sono definiti all'art. 19 comma 2.
(Capo IV, Sezione I, art. 19, commi 1-5)
- **Liquidazione diritti di uso civico - Obbligo di trascrizione del decreto dirigenziale regionale di avvenuta liquidazione diritti d'uso civico:** il decreto dirigenziale regionale di avvenuta liquidazione dei diritti di uso civico deve essere trascritto a cura del soggetto gestore e del proprietario del fondo gravato presso l'Ufficio dei registri immobiliari della competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate (Capo IV, Sezione I, art. 18 comma 7, art. 19 comma 6).
- **Liquidazione dei diritti d'uso civico su istanza del soggetto gestore - Obbligo di comunicazione dell'avvenuta trascrizione del decreto dirigenziale regionale di liquidazione diritti d'uso civico e aggiornamento banca dati:** il soggetto gestore è tenuto a comunicare al competente ufficio della Giunta regionale l'avvenuta trascrizione del decreto dirigenziale e provvede all'aggiornamento della banca dati degli usi civici (Capo IV, Sez. I, art. 18 comma 8).
- **Liquidazione diritti esclusivi di caccia e altri diritti di prelievo faunistico ricompresi in aree protette- Istanza di liquidazione dei diritti:** per la liquidazione di diritti esclusivi di caccia e altri diritti di prelievo faunistico in favore della collettività, esercitabili in un parco, riserva o area naturale - accertati con istruttoria demaniale esecutiva - il soggetto gestore è tenuto a presentare al competente ufficio regionale in materia di aree protette istanza di liquidazione con allegato un progetto contenente la somma forfetaria da liquidare sia per i

diritti esclusivi di caccia sia per gli altri diritti di prelievo faunistico (Capo IV, Sezione I, art. 21 commi 1-5).

- **Obbligo di comunicazione alla Regione dell'avvenuta liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e altri diritti di prelievo faunistico ricompresi in aree protette:** il soggetto gestore comunica l'avvenuta liquidazione dei diritti all'ufficio della Giunta regionale competente affinché provveda all'aggiornamento della banca dati degli usi civici (Capo IV, Sezione I, art. 21, comma 6).

- **Obbligo di comunicazione dell'ammontare dell'investimento in titoli del debito pubblico con vincolo a favore della Regione Toscana (art. 23 comma 2 l.r. 27/2014):** ai sensi dell'art. 23 comma 2 l.r. 27/2014, le somme derivanti dalle alienazioni e dall'affrancazione dei canoni di liquidazione dei diritti di uso civico sono investite in titoli del debito pubblico intestati al soggetto gestore con vincolo a favore della Regione Toscana. Il soggetto gestore è tenuto a dare comunicazione alla Regione circa l'ammontare dell'avvenuto investimento in titoli (Capo IV, Sezione I, art. 22 comma 1).

- **Istanza motivata di autorizzazione allo svincolo delle somme investite in titoli del debito pubblico con vincolo a favore della Regione Toscana (art. 23 comma 2 l.r. 27/2014):** per utilizzare parte o tutte le somme investite in titoli del debito pubblico, il soggetto gestore presenta alla Regione istanza di autorizzazione allo svincolo con allegato un progetto di investimento contenente la descrizione dell'intervento, nonché i tempi di realizzazione e di spesa per stati di avanzamento. L'autorizzazione è rilasciata con decreto dirigenziale (Capo IV, Sezione II, art. 22 comma 2).

- **Obbligo di invio documentazione contabile e di bilancio:** ai fini del controllo contabile sui bilanci dell'ente gestore, il presidente del comitato di amministrazione dell'ASBUC è tenuto a inviare al Comune, entro cinque giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea degli utenti, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo unitamente a una relazione al bilancio degli utenti (Capo IV, Sezione II, art. 24 comma 2).

**DISPOSIZIONI PER LA DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI
ESTERNI NELL'AMBITO DELLA PRATICA FISICA E SPORTIVA**

(L.R. 9 ottobre 2015, n. 68)

- **Comunicazione alla centrale operativa del 118 territorialmente competente:** i gestori degli impianti sportivi che hanno l'obbligo di dotarsi di defibrillatore devono trasmettere alla centrale operativa 118 territorialmente competente le informazioni relative al possesso, al modello e all'ubicazione del defibrillatore, nonché l'elenco degli esecutori BLS-D incaricati all'interno dell'impianto (art. 4 comma 7).

AGGIORNATO AL 22 DICEMBRE 2015